

Fringe Benefits: i Chiarimenti dell'Agenzia Delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35 del 2022, ha fornito chiarimenti in merito al superamento del nuovo limite di 600 euro per i fringe benefit, previsto dal decreto Aiuti bis, e sulla relativa tassazione.

Con la sopracitata circola l'Agenzia **interpreta in modo restrittivo** il dettato dell'art. 12 del **decreto Aiuti-bis** (D.L. n. 115/2022), che dispone, per il solo periodo d'imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel **limite complessivo di euro 600**, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).

Pertanto, sottolinea l'Agenzia, qualora in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, **il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600. Non dimenticando, peraltro, che questa lettura restrittiva incide anche sull'obbligo contributivo stante la vigente armonizzazione degli obblighi fiscali e previdenziali.**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che solo per l'anno di imposta 2022, deve intendersi modificata la disciplina dettata dall'articolo 51, comma 3, del TUIR come segue:

- sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600.

Per il 2022 sono incluse tra i *fringe benefit* concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. **Al riguardo, la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.**

Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari.

Ne consegue pertanto che la somma di tutti i fringe benefits, ad esempio:

- Auto;
- Moto;
- Immobile in locazione;
- Cellulare;
- Tablet o pc
- Utenze energetiche...

Non dovrà superare la soglia limite di 600,00 per l'anno d'imposta 2022.

Quali rapporti con il bonus carburante

Il nuovo regime limitato all'anno di imposta 2022 rappresenta un'agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante.

Al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 600 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Inoltre, atteso che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell'ambito di applicazione dell'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDIO ANSELM

pagina 2.2